



FEASR



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

- **MODIFICHE AL CSR 2023-2027** approvato con DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e s.m.i.

- **PROPOSTA DI MODIFICHE AL PSP 2023-2027** approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022

LE PRESENTI SCHEDE DI MODIFICA CONTENGONO RISPETTIVAMENTE:

- modifiche ai soli dettagli regionali del CSR (schede n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), gestite dalla Regione Piemonte

[Base giuridica: DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023]

- proposta di modifica al PSP (scheda n. 3), da inviare al Masaf per l'inoltro alla Commissione europea

[Base giuridica: Articolo 119 del Regolamento (UE) n. 2021/2115]

- Adeguamento del CSR alle modifiche del PSP (emendamento e terza notifica) (schede 11, 12, 13)

Indice generale

1. Intervento SRA27 “Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima” - Correzione refuso tabella premi.....	4
2. Intervento SRA31 “Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali” - Specifiche su azioni, beneficiari e principi.....	6
3. Intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” - Adeguamento beneficiari e tassi di sostegno per trasformazione extra-Allegato I TFUE.....	9
4. Intervento SRG08 “Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell’innovazione”.....	12
5. Intervento SRH02 “Formazione dei consulenti” - Attualizzazione costi unitari.....	15
6. Intervento SRH03 “Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari...” - Destinatari, beneficiari e attualizzazione costi unitari.....	16
7. Intervento SRH05 “Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali” - Beneficiari....	18
8. Aiuti di Stato: Capitolo 5.10 e interventi SRD04, SRD05, SRD13, SRG03, SRG08, SRG10 - Aggiornamento riferimenti e modalità operative.....	19
9. Capitolo 9 - Comitato di Monitoraggio Regionale.....	22
10. Correzione refusi e aggiornamenti tecnici.....	26
11. Recepimento nel CSR delle modifiche trasversali al PSP inserite nell’Emendamento 2023 in corso di approvazione.....	29
12. Introduzione condizionata nel CSR delle modifiche trasversali al PSP inserite nella 3 ^a Notifica.....	30
13. Intervento SRA29 “Agricoltura biologica” - Termini per notifica e pagamento premio conversione.....	31

1. Intervento SRA27 “Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima” - Correzione refuso tabella premi

Modifica ai dettagli regionali del CSR

MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

A causa di un mero refuso, nella scheda intervento SRA27 “Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima” del CSR è stata riportata una versione errata della tabella complessiva degli importi del sostegno, non coincidente con quanto richiesto in modifica PSP e con i valori riportati nella Sezione 3 della scheda intervento. Pertanto, si ritiene di sostituirla con la versione corretta.

Non vengono modificati gli elementi di dettaglio per il calcolo dei premi, riportati nella Sezione 3 “Finalità e descrizione generale”.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

La Sezione 8 “Forma e importi o tassi di sostegno” dell’intervento SRA27 del CSR viene modificata come di seguito indicato:

Sezione 8 SRA27 – Forma e importi o tassi di sostegno

....(omissis)...

Raggruppamenti Categorie forestali	Categorie forestali	SRA.27.1.) Conservazioni e mantenimento di radure in bosco, aree di margine (ecotoni)	SRA.27.2.) Rilascio di piante rare e sporadiche, e/o morte in piedi e a terra e/o piante con microhabitat o per finalità ecologiche	SRA.27.3.) Mantenimento della continuità di copertura dei soprassuoli forestali							SRA.27.4.) Adozione di tecniche di gestione e operazioni di utilizzazione ed esbosco a basso impatto		
				4) Diversificazione della struttura forestale			1) Messa a dimora e tutela di specie autoctone di pregio	2) Protezione diretta	3) Lotta alle alloctone	5) Conservazioni e delle isole di biodiversità	2) Silenzio selvicolturale	1) Gru a cavo	3) Miscela alchilale
				da ceduo a governo misto	conversione a fustata/diradamento non uniforme	taglio a scelta colturale							
		€/ha/anno	€/ha/anno	€/ha/anno	€/ha/anno	€/ha/anno	€/ha/anno	€/ha/anno	€/ha/anno	€/ha/anno	€/m3/anno	€/ha/anno	
Gruppo1: categorie forestali con potenziale valore economico elevato	Aceri-ligio-frassineti	275	10	124		123	140	75	231	57	45	4	11
	Faggete												
	Lariceti												
	Quercocarpinetti												
	Robineti												
Gruppo2: categorie forestali con potenziale valore economico medio	Abetine		6	90	215	111				40	30		
	Castagneti												
	Cerrete												
	Peccele												
	Querceti di roverella												
	Querceti di rovere												
Rimboschimenti													
Gruppo3: categorie forestali con potenziale valore economico basso	Alneti pianiziati e montani		2	50	82	51				21	15		
	Boscaglie												
	Ostrieti												
	Pinete di piano marittimo												
	Pinete di piano uncinato												

....(omissis)...

EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA

Presenza nella Sezione 8 di dati corretti e coerenti con quanto indicato nella Sezione 3 del CSR e nel PSP.

IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI (EVENTUALE NECESSITÀ DI ADATTAMENTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI)

Nessuno

2. **Intervento SRA31 “Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali” - Specifiche su azioni, beneficiari e principi**

Modifica ai dettagli regionali del CSR

MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

- 1) Rispetto all'elenco complessivo delle Azioni attuabili nell'intervento SRA31 “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali ”contenuto nella scheda del PSP 2023-2027, si ritiene opportuno indicare nella corrispondente scheda intervento CSR unicamente le Azioni che il Piemonte intende sostenere, con le relative modalità di attuazione.
- 2) Si ritiene inoltre di specificare in modo più definito i beneficiari per le singole Azioni di cui sopra.
- 3) Vengono altresì messe in correlazione le priorità dei principi di selezione con ciascuna Azione.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

- 1) La Sezione 3 “Finalità e descrizione generale” dell'intervento SRA31 del CSR viene modificata come di seguito indicato:

....(omissis)...

SRA31.1 - Promuovere la conservazione in situ

L'Azione include operazioni volte a:

- ~~a) conservare e/o moltiplicare specie autoctone e/o di ecotipi di provenienza locale, anche ai fini di commercializzazione delle risorse genetiche forestali arboree e arbustive;~~
- b) mantenere e/o migliorare i popolamenti di specie forestali arboree e arbustive contenenti Materiali di Base iscritti nel Registro nazionale e in quelli regionali, anche ai fini della raccolta di semi e frutti ;
- ~~c) individuare e/o gestire aree di raccolta per le principali specie forestali ed arbustive iscritte al Registro nazionale e ai registri regionali dei Materiali di Base;~~
- ~~d) realizzare campagne di raccolta dei semi, selezionare boschi da seme e piante plus;~~

Tale azione sarà attivata tramite bando pubblico.

SRA31.2 - Promuovere la conservazione ex situ

L'Azione include operazioni volte a:

- ~~a) conservare il materiale genetico al di fuori dell'habitat naturale, con moltiplicazione di semi, parti di piante e piante forestali di provenienza locale e certificata ai sensi del d.lgs. 386/2003, o di identità clonale verificata;~~
- b) impiantare, ripristinare ed eseguire cure colturali di arboreti di prima generazione finalizzati alla produzione di materiale qualificato;
- ~~c) impiantare, ripristinare campi collezione e piantagioni comparative di provenienze per la coltivazione dei Materiali Forestali di Moltiplicazione (MFM) delle specie autoctone forestali, arboree e arbustive, e/o di ecotipi di provenienza locale;~~
- d) sostenere la raccolta, gestione e trattamento dei semi e le prime fasi di produzione di MFM di specie autoctone arboree e arbustive forestali locali, nella filiera vivaistica pubblica forestale, anche in un'ottica di partnership tra soggetti pubblici e privati della filiera.

Tale azione sarà rivolta ai vivai forestali di proprietà della Regione Piemonte e attivata con la modalità Titolarità regionale.

SRA31.3 - Accompagnamento

L'Azione include operazioni volte a:

- a) redigere piani e programmi di mantenimento, miglioramento e gestione delle Risorse Genetiche Forestali (RGF)

(disciplinari di gestione dei Materiali di Base - MB);

~~b) caratterizzare e/o inventariare le risorse genetiche forestali attualmente conservate in situ, compresa la conservazione, diffusione e collezione di materiale genetico per uso silvicolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate (collezione ex situ e banche dati);~~

~~c) realizzare studi e indagini sul patrimonio genetico delle principali specie forestali italiane al fine di definire Regioni di Provenienza per specie o gruppi di specie e valutare la perdita di biodiversità lungo la filiera vivaistica;~~

~~d) concertare e promuovere lo scambio di informazioni sulla conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore forestale dell'UE tra gli organismi nazionali e regionali competenti;~~

e) fornire accompagnamento, informazione e diffusione, consulenza, formazione degli operatori e scambio delle conoscenze e buone pratiche, e corretta comunicazione e divulgazione alla cittadinanza, incluse le scuole.

L'operazione 31.3 a) sarà attivata con bando pubblico, in sinergia e in contemporanea all'azione SRA 31.1.

L'operazione 31.3 e) sarà attivata con la modalità Titolarità regionale.

2) La Sezione 5 "Tipologia di beneficiari" dell'intervento SRA31 del CSR viene modificata come di seguito indicato:

....(omissis)...

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie agricola (vivai) e/o forestale (popolamenti forestali classificati per la raccolta di frutti e semi).

In particolare per l'azione SRA 31.1 e per l'operazione SRA31.3.a), che prevedono la redazione di piani o disciplinari di gestione e la realizzazione di interventi di mantenimento e miglioramento su soprassuoli e fonti di seme di specie forestali autoctone, i beneficiari sono i proprietari e i possessori, pubblici o privati e loro associazioni, dei popolamenti iscritti nel Registro regionale dei Materiali di Base del Piemonte.

C02 – Altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, della filiera vivaistica e loro associazioni, compresi soggetti individuati o delegati dalla Regione come beneficiari unici dell'Azione di interesse nazionale per competenze specifiche in materia di conservazione e valorizzazione della biodiversità e delle risorse genetiche forestali.

Per quanto riguarda l'azione SRA 31.2 il beneficiario è la Regione Piemonte, in particolare la struttura competente per la programmazione e gestione dei vivai forestali regionali.

Analogamente si prevede che per l'operazione SRA 31.3 e) il beneficiario sia la Regione Piemonte.

....(omissis)...

3) La Sezione 7 "Principi di selezione" dell'intervento SRA31 del CSR viene modificata come di seguito indicato:

....(omissis)...

P01 – Finalità specifiche dell'intervento: ~~verrà data priorità agli interventi di gestione dei popolamenti per la raccolta dei semi, alla realizzazione di arboreti da seme di specie arboree ed arbustive e agli interventi di adeguamento delle strutture produttive dei vivai forestali.~~

Si prevede di dare priorità:

- per l'azione 31.1 e la sottoazione 31.3 a) la tutela e valorizzazione dei popolamenti che contengono Materiali di base (MB) di specie arboree autoctone prioritarie (come definite nel bando) e MB classificati nella categoria Selezionati e, tra gli interventi (soltanto per l'Azione 31.1), alla messa in luce degli alberi portaseme;

- per l'azione SRA31.2, agli interventi di adeguamento di strutture e attrezzature dei vivai forestali regionali;

- per la sottoazione 31.3 e) alle attività di informazione e divulgazione sulla tutela delle risorse genetiche forestali (RGF) rivolte ai possessori dei popolamenti contenenti MB e ai tecnici ed operatori del settore forestale.

....(omissis)...

EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA

Maggiore specificazione del testo CSR rispetto al contesto delle scelte regionali relative alle azioni da attivare, le modalità attuative, i beneficiari e i principi di selezione.

IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI (EVENTUALE NECESSITÀ DI ADATTAMENTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI)

Nessuno

3. Intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” - Adeguamento beneficiari e tassi di sostegno per trasformazione extra-Allegato I TFUE

Modifica ai dettagli regionali del CSR

Proposte di modifica al PSP

MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

L'art. 145 del Reg. (UE) n. 2021/2115 prevede l'applicazione degli artt. 107, 108 e 109 del TFUE per i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 dello stesso TFUE.

1) MODIFICHE AL CSR

a) A seguito di approfondimenti tecnici sull'applicazione della normativa aiuti di Stato all'intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” del CSR, è emersa l'esigenza di precisare che la trasformazione di prodotti con output non rientranti nell'Allegato I del TFUE può essere finanziata solo per le PMI, con tassi di sostegno differenziati in base alla dimensione dell'impresa (piccola o media). Pertanto vengono di conseguenza adeguate le pertinenti sezioni della scheda intervento CSR, indicando anche la base giuridica di riferimento e l'importo dell'aiuto.

b) Si coglie inoltre l'occasione per correggere un lieve refuso nella Sezione 6.

2) PROPOSTE DI MODIFICA AL PSP

Analogamente, si ritiene di specificare nella corrispondente scheda intervento SRD13 del PSP che, per la trasformazione di prodotti con output non rientranti nell'Allegato I del TFUE, si rispetterà la pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

1) MODIFICHE AL CSR

a.1) La Sezione 8 – Forme e importi o tassi di sostegno della scheda intervento SRD13 del CSR viene così aggiornata, precisando che la percentuale di contributo si differenzia sulla base della dimensione aziendale:

Sezione 8	
SRD13 - Forma e importi o tassi di sostegno	
Forma di sostegno:	Sovvenzione in conto capitale
Tipo di sostegno:	Rimborso di spese effettivamente sostenute
Intensità di aiuto (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)	
Aliquota base	40%
Prodotti ottenuti dalla trasformazione non ricadenti nell'all.1 del TFUE	Solo PMI (Allegato I del Reg. 651/2014) – Sono escluse le grandi imprese Medie imprese sostegno del 10% Piccole imprese sostegno del 20% 20%
Eventuali altre specifiche	Per gli impianti di produzione di energia rinnovabile, la percentuale massima non potrà comunque superare quella per analoghi interventi previsti dal PNRR.

a.2) La Sezione 10 – Aiuti di Stato dell'intervento SRD13 viene così modificata:

Sezione 10 SRD13 - Aiuti di Stato

~~Per gli eventuali interventi che ricadono al di fuori dell'Allegato I del TFUE si fa riferimento alla pertinente base giuridica comunitaria.~~

Per gli investimenti di trasformazione in prodotti che ricadono al di fuori dell'Allegato I del TFUE si fa riferimento alla pertinente base giuridica comunitaria.

Base giuridica: Reg. (UE) 651/2014, art. 17.

Importo: Totale 3.000.000,00 € di cui:

- Quota FEASR: 1.221.000,00 €

- Quota Stato: 1.245.300,00 €

- Quota Regione: 533.700,00 €

b) La Sezione 6 – Criteri di ammissibilità dell'intervento SRD13 viene così modificata al CR12:

Sezione 6 SRD13 - Criteri di ammissibilità

CR12- Nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

a) la produzione di energia da fonti rinnovabili è commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MWt;

b) sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa che utilizzino risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale. Nei documenti di attuazione del presente ~~piano~~ **CSR**, l'e Autorità di Gestione Regionale ~~ei~~ **declina** ~~no~~ il concetto di ambito locale;

(...)

2) PROPOSTE DI MODIFICA AL PSP

All'interno della scheda intervento SRD13 del PSP, nella Sezione "Gamma del sostegno a livello di beneficiario" si propone di modificare la specifica regionale inserita nella Tabella A – Aliquota di sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo) per quanto riguarda la casella "altro" e la relativa nota inserita nella Tabella B – Note alla tabella delle aliquote di sostegno, di cui si riporta l'estratto:

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

I valori dell'aliquota di sostegno per ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono riportati nella seguente tabella:

Tabella A	Aliquota di sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)																				
	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	P.A. Bolzano	P. A. Trento	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
Aliquota base	50	50	65	50	35	30	40	40	35	50	40	40	50	40	50	65	nota	40	40	50	nota
Evanutali maggiorazioni/Riduzioni																					
Altro (specificare)					40	40				nota	60	20 nota	25								

TABELLA B - Note alla tabella delle aliquote di sostegno

Regione/ PA	Localizzazione	Tipologia investimento	Energia	Altro
Piemonte			La percentuale massima comunque non potrà superare quella prevista per analoghi interventi previsti dal PNRR.	<p>Prodotti ottenuti dalla trasformazione non ricadenti nell'all.1 del TFUE</p> <p>Nel caso di investimenti per l'ottenimento di prodotti non ricadenti nell'all.1 del TFUE, il tasso di sostegno rispetterà quanto previsto dalla normativa vigente in termini di "Aiuti di Stato".</p>

EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA

Si inseriscono sia nel CSR che nel PSP le precisazioni necessarie al rispetto della normativa aiuti di Stato e si correggono alcuni refusi.

IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI (EVENTUALE NECESSITÀ DI ADATTAMENTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI)

Nessuno.

4. Intervento SRG08 “Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell’innovazione”

Modifica ai dettagli regionali del CSR

MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

L’art. 145 del Reg. (UE) n. 2021/2115 prevede l’applicazione degli artt. 107, 108 e 109 del TFUE per i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 42 dello stesso TFUE.

A seguito di approfondimenti tecnici sull’applicazione della normativa aiuti di Stato all’intervento SRG08 “Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell’innovazione” del CSR, è emersa l’esigenza di apportare al testo le seguenti specificazioni, ai sensi dell’art. 54 del Reg. (UE) n. 2022/2472:

- gli aiuti sono concessi solo alle nuove forme di cooperazione, ivi comprese quelle esistenti in caso di avviamento di nuove attività, come stabilito anche dall’articolo 77 par. 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- gli aiuti si limitano a un periodo massimo di sette anni, come stabilito anche dall’articolo 77 par. 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- gli aiuti per l’instaurazione e lo sviluppo di filiere corte, di cui al punto 6 lettere (d) ed (e) dell’art. 54 del Reg. (UE) n. 2022/2472, coprono solo le filiere che non comportino più di un intermediario tra silvicoltori/gestori forestali e consumatori;
- le operazioni consistenti in investimenti e costi diretti di progetti specifici connessi all’attuazione di un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente sono conformi alle norme e agli obblighi di cui ai pertinenti articoli del Reg. (UE) n. 2022/2472.

Pertanto vengono adeguate le pertinenti sezioni della scheda intervento CSR, indicando anche la base giuridica di riferimento e l’importo dell’aiuto.

Si coglie inoltre l’occasione per eliminare, nella sezione dedicata ai costi ammissibili, una specifica ritenuta non necessaria.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

Il testo della scheda intervento SRG08 del CSR viene così integrato nelle seguenti sezioni:

Sezione 3

SRG08 - Finalità e descrizione generale

...(omissis)...

I progetti sono basati su temi di interesse per le filiere/aree regionali forestali **e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere b), d), e), f) e h) del comma 1 dell’art. 6 del Reg. (UE) 2115/2021.**

In particolare gli obiettivi della cooperazione saranno:

- lo sviluppo della gestione forestale associata **anche** basata sulla pianificazione forestale (Piani Forestali Aziendali / Piani di Gestione Forestale), con orientamento alla fornitura di servizi ecosistemici;
- lo sviluppo di forme di associazionismo (verticale o orizzontale) finalizzate all’introduzione/facilitazione dell’innovazione fra i propri associati.

Lo sviluppo di filiere corte [lettere d) ed e) del comma 6 dell’art. 54 del Reg. (UE) 2472/2022] è ammesso solo per quelle filiere che non comportano più di un intermediario tra selvicoltori/gestori forestali e consumatori.

Modalità di attuazione

I progetti includono l’analisi di contesto, la descrizione delle attività di collaudo rilevanti per le aziende, come i campi sperimentali, le attività dimostrative e divulgative, e le modalità organizzative di gestione. La/le innovazione/i auspicata/e può/possono basarsi su pratiche nuove, ma anche su quelle tradizionali in un nuovo contesto geografico o

ambientale.

Il sostegno viene concesso sotto forma di un importo globale che copre i costi di esercizio della cooperazione, i costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione e i costi delle operazioni attuate.

Il sostegno si limita ad un periodo massimo di 7 anni, in conformità all'art. 77 comma 7 del Reg. (UE) 2115/2021 e all'art. 54 comma 11 del Reg. 2472/2022.

...(omissis)...

Sezione 5

SRG08 - Tipologia di beneficiari

Il beneficiario del sostegno è un partenariato **di nuova costituzione o un partenariato esistente che avvia una nuova attività**, i cui componenti sono individuati tra le seguenti categorie di soggetti:

...(omissis)...

Sezione 6

SRG08 - Altri obblighi e specifiche

...(omissis)...

Categorie di spese ammissibili

Si possono coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a sviluppare, collaudare, adattare, diffondere l'innovazione, lo scambio e la diffusione di conoscenze e informazioni che contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 2021/2115.

In particolare, sono ammessi:

1. Costi diretti di esercizio della cooperazione.
2. Costi ~~amministrativi e legali~~ per la costituzione del partenariato.
3. Costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione. **Qualora questi costi diretti siano riferiti all'attuazione di un piano di gestione forestale o strumento equivalente, essi devono essere conformi alle norme e agli obblighi di cui agli artt. 43 e 44 e alle soglie di notifica di cui all'art. 4 del Reg. (UE) 2472/2022.**
4. Costi per le attività di divulgazione.
5. Costi indiretti.

Sezione 10

SRG08 - Aiuti di Stato

~~Per gli eventuali interventi che ricadono al di fuori dell'Allegato I del TFUE si fa riferimento alla pertinente base giuridica comunitaria.~~

Base giuridica: Reg. (UE) n. 2022/2472, Art. 54 - Aiuto SA.109447

Importo: Totale 6.000.000,00 € di cui:

- Quota FEASR: 2.442.000,00 €
- Quota Stato: 2.490.000,00 €
- Quota Regione: 1.067.400,00 €

EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA

Si inseriscono le precisazioni necessarie al rispetto della normativa aiuti di Stato.

IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI (EVENTUALE NECESSITÀ DI ADATTAMENTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI)

Nessuno

5. Intervento SRH02 “Formazione dei consulenti” - Attualizzazione costi unitari

Modifica ai dettagli regionali del CSR

MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

Attualmente nella scheda intervento SRH02 “Formazione dei consulenti” del CSR si fa riferimento, per l'erogazione del sostegno, alle Unità di costo standard utilizzate per l'Operazione 1.1.1.A “Formazione in ambito agricolo” del PSR 2014-2022, riportando i valori calcolati per la scorsa programmazione, senza ulteriori specificazioni. Poiché il calcolo di tali costi risale a diversi anni fa, si ritiene di esplicitare la possibilità di attualizzare i valori in base all'indice dei prezzi al consumo di ISTAT, secondo il meccanismo dettagliato nel testo sotto riportato. Ciò in analogia a quanto previsto nell'intervento SRH03 “Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari...”, come riportato nella successiva scheda di modifica.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

La Sezione 8 “Forma e importi o tassi di sostegno” dell'intervento SRH02 del CSR viene modificata come di seguito indicato:

...(omissis)...

Sezione 8 SRH02 – Forme e importi o tassi di sostegno

Costi unitari

Nelle more della definizione a livello nazionale di costi unitari aggiornati, potranno essere applicate le “Unità di Costo Standard” calcolate ed approvate per l'applicazione dell'Operazione 1.1.1 - A “Formazione in ambito agricolo” del PSR 2014-2022 del Piemonte, determinati ai sensi dell'art. 67, paragrafo 5, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in base ad un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati storici verificati dei singoli beneficiari. In particolare ci si è riferiti ai documenti contenenti metodi di calcolo e relativi valori standard UCS, già adottati dalla Regione Emilia Romagna e dalla Regione Veneto (PSR 2014-2020), dalla Regione Liguria (FSE).

Tali Unità di Costo Standard, di cui all'allegato al presente CSR “Certificazione costi standard Misura 1 PSR 2014-2022”, sono i seguenti:

€. 17,50/ora/allievo per i corsi di durata inferiore a 40 ore;

€. 14,40/ora/allievo per i corsi di durata superiore a 40 ore.

Al fine di attualizzare i valori di UCS calcolati si farà riferimento allo strumento di calcolo delle rivalutazioni monetarie messo a disposizione dall'ISTAT in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati più recente in relazione alla data di apertura di ogni bando (<http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/>).

...(omissis)...

EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA

Possibilità di attualizzare i costi standard riconosciuti sull'intervento, adeguandoli all'attuale variazione dei prezzi.

IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI (EVENTUALE NECESSITÀ DI ADATTAMENTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI)

Nessuno

6. **Intervento SRH03 “Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari...” - Destinatari, beneficiari e attualizzazione costi unitari**

Modifica ai dettagli regionali del CSR

MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

1) Nel testo dell'intervento SRH03 “Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari...” del CSR, per quanto riguarda il settore agricolo, si ritiene di rendere l'intervento più mirato, concentrando le attività di formazione sui lavoratori delle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari.

Si deve infatti tenere conto che la formazione di “altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali” di cui si propone l'eliminazione nel testo sotto riportato, è assicurata:

- per la formazione dei tecnici e dei consulenti agricoli e delle aree rurali, dall'intervento SRH02 “Formazione dei consulenti” che prevede espressamente il sostegno a tale categoria di destinatari;
- per altre tipologie di soggetti, dai corsi di formazione per lavoratori occupati finanziati con il fondo FSE.

La modifica è una semplice specifica rispetto alla parte descrittiva contenuta nella Sezione 3 “Finalità e descrizione generale” della scheda intervento CSR e riguarda esclusivamente i destinatari delle azioni formative, per cui nulla cambia rispetto ai beneficiari del contributo.

2) Nella medesima scheda SRH03 del CSR, sia per il settore agricolo che per quello forestale, a seguito di verifica sulla scheda nazionale, si ritiene di uniformare meglio il testo del CSR al PSP; viene quindi inserita una precisazione nel paragrafo dei beneficiari, includendo la specifica “in forma singola o associata”.

3) Attualmente nella scheda intervento SRH03 si fa riferimento, per l'erogazione del sostegno in ambito agricolo, alle Unità di costo standard utilizzate per l'Operazione 1.1.1.A “Formazione in ambito agricolo” del PSR 2014-2022, riportando i valori calcolati per la scorsa programmazione, senza ulteriori specificazioni. Poiché il calcolo di tali costi risale a diversi anni fa, si ritiene di esplicitare la possibilità di attualizzare i valori in base all'indice dei prezzi al consumo di ISTAT, secondo il meccanismo dettagliato nel testo sotto riportato. Ciò in analogia a quanto già previsto in SRH03 per il settore forestale e in coerenza con la proposta di modifica all'intervento SRH02 “Formazione dei consulenti”, come riportato nella pertinente scheda.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

La scheda intervento SRH03 del CSR viene così modificata:

- 1) La Sezione 3 “Finalità e descrizione generale” dell'intervento SRH03 del CSR viene modificata come di seguito indicato:

L'intervento è finalizzato alla crescita delle competenze e capacità professionali degli addetti operanti a vario titolo nel settore agricolo, forestale e nei territori rurali.

L'intervento sostiene la formazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti destinatari, anche in sinergia tra di loro, attraverso attività di gruppo e individuali quali corsi, visite aziendali, sessioni pratiche, scambi di esperienze professionali, coaching, tutoraggio, stage, ecc.

Le attività suddette verteranno sulle tematiche connesse con gli obiettivi generali e specifici della PAC 2023-2027 avendo particolare attenzione ai più recenti risultati della ricerca e alle innovazioni.

Con riferimento specifico al settore agricolo, i destinatari sono gli imprenditori agricoli, gli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e gli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali.

Con riferimento specifico al settore agricolo, i destinatari sono gli imprenditori agricoli, gli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, ~~e gli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali.~~

....(omissis)...

2) La Sezione 5 “Tipologia di beneficiari” dell’intervento SRH03 del CSR viene modificata come di seguito indicato:

Sezione 5
SRH03– Tipologia di beneficiari

....(omissis)...

I soggetti di cui sopra beneficiano dell’aiuto presentando la richiesta in forma singola o associata.

3) La Sezione 8 “Forma e importi o tassi di sostegno” dell’intervento SRH03 del CSR viene integrata con la seguente specifica, relativa al settore agricolo:

Sezione 8
SRH03 – Forme e importi o tassi di sostegno

Costi unitari

Per il **Settore agricolo**, nelle more della definizione a livello nazionale di costi unitari aggiornati, potranno essere applicate le “Unità di Costo Standard” calcolate ed approvate per l’applicazione dell’Operazione 1.1.1 - A “Formazione in ambito agricolo” del PSR 2014-2022 del Piemonte, determinati ai sensi dell’art. 67, paragrafo 5, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in base ad un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati storici verificati dei singoli beneficiari. In particolare ci si è riferiti ai documenti contenenti metodi di calcolo e relativi valori standard UCS, già adottati dalla Regione Emilia Romagna e dalla Regione Veneto (PSR 2014-2020), dalla Regione Liguria (FSE).

Tali Unità di Costo Standard, di cui all’allegato al presente CSR “Certificazione costi standard Misura 1 PSR 2014-2022”, sono i seguenti:

€. 17,50/ora/allievo per i corsi di durata inferiore a 40 ore;

€. 14,40/ora/allievo per i corsi di durata superiore a 40 ore.

Al fine di attualizzare i valori di UCS calcolati, si farà riferimento allo strumento di calcolo delle rivalutazioni monetarie messo a disposizione dall’ISTAT in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati più recente in relazione alla data di apertura di ogni bando (<http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/>).

....(omissis)...

EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA

- 1) Rendere l’intervento più mirato sui destinatari della formazione.
- 2) Allineare il testo CSR al PSP rispetto ai beneficiari.
- 3) Prevedere l’attualizzazione dei valori di costo standard anche per il settore agricolo.

IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI (EVENTUALE NECESSITÀ DI ADATTAMENTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI)

Nessuno

7. Intervento SRH05 “Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali” - Beneficiari

Modifica ai dettagli regionali del CSR

MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

Nella scheda intervento SRH05 “Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali” del CSR, sia per il settore agricolo che per quello forestale, a seguito di verifica sulla scheda nazionale, si ritiene di uniformare meglio il testo del CSR al PSP; viene quindi inserita una precisazione nel paragrafo dei beneficiari, includendo la specifica “in forma singola o associata”. Ciò analogamente a quanto previsto per l'intervento SRH03, di cui alla pertinente scheda di modifica.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

La Sezione 5 “Tipologia di beneficiari” dell'intervento SRH05 viene modificata come di seguito indicato:

Sezione 5 SRH05 – Tipologia di beneficiari

....(omissis)...

Per le azioni dimostrative per l'agricoltura e i territori rurali sono ammesse le seguenti tipologie di beneficiari **in forma singola o associata:**

....(omissis)...

EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA

Allineare il testo CSR al PSP rispetto ai beneficiari.

IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI (EVENTUALE NECESSITÀ DI ADATTAMENTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI)

Nessuno

8. Aiuti di Stato: Capitolo 5.10 e interventi SRD04, SRD05, SRD13, SRG03, SRG08, SRG10 - Aggiornamento riferimenti e modalità operative

Modifiche ai dettagli regionali del CSR

MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

L'art. 145 del Reg. (UE) n. 2021/2115 prevede l'applicazione degli artt. 107, 108 e 109 del TFUE per i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 dello stesso TFUE.

1) Nelle modifiche al PSP attualmente in corso di approvazione figura l'inserimento nel Capitolo 4.7.3, paragrafo 6 "Disposizioni comuni in materia di aiuti di stato" del seguente paragrafo, che prevede una gestione degli aiuti interamente demandata alle Regioni, non essendo espressamente previste disposizioni specifiche nelle singole schede intervento nazionali:

<<Nelle disposizioni attuative delle AdG sono definite le condizioni necessarie al fine di soddisfare quanto richiesto dagli atti unionali in materia di aiuti di stato per attestare la compatibilità degli aiuti concessi con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, par. 3, lettera c) del Trattato>>.

Pertanto si ritiene necessario inserire nel Capitolo 5.10 del CSR "Disposizioni comuni in materia di aiuti di Stato" una specifica in tal senso.

2) Inoltre, a seguito delle comunicazioni effettuate in esenzione ai sensi del Reg. (EU) 2022/2472, nonché della notifica semplificata operata ai sensi degli Orientamenti, per alcuni regimi di aiuto previsti dal CSR, nonché degli approfondimenti tecnici svolti in merito, si rende necessario modificare il testo della Sezione 10 delle schede intervento SRD04, SRD05, SRD13, SRG03, SRG08 e SRG10 al fine di indicare la base giuridica, gli importi previsti e gli estremi identificativi dell'aiuto.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

1) Il Capitolo 5.10 del CSR "Disposizioni comuni in materia di aiuti di Stato" viene così integrato:

Ai sensi dell'articolo 145 (Aiuti di Stato) del Reg. (UE) 2021/2115, al sostegno previsto negli interventi di sviluppo rurale del presente CSR si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE; tuttavia tali articoli non si applicano nel caso di interventi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

Gli interventi previsti nel presente CSR che ricadono al di fuori dell'Allegato I del TFUE verranno attuati nel rispetto delle pertinenti basi giuridiche comunitarie, in particolare:

- Comunicazione della Commissione europea (2022/C 485/01) "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e s.m.i.;
- Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, rispettivamente, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e s.m.i.

In coerenza con quanto riportato nel Capitolo 4.7.3, paragrafo 6 "Disposizioni comuni in materia di aiuti di stato" del PSP, l'Autorità di Gestione Regionale, per gli interventi interessati, provvede ad effettuare la "State aid clearance", ossia attivare una procedura di notifica o esenzione, a seconda della pertinente base giuridica, o in alternativa decide ove possibile di ricorrere al "de minimis".

La Determinazione dirigenziale n. 578 del 6 luglio 2023, a firma dell'Autorità di Gestione Regionale, sintetizza le disposizioni da applicare a tutti i regimi di aiuto del CSR esentati e notificati, sulla base della pertinente normativa. Tale provvedimento funge da base giuridica integrativa per l'effettuazione delle procedure di "State aid clearance" e dovrà essere citata nei bandi da emanare.

~~Tali disposizioni verranno applicate dall'Autorità di Gestione Regionale in coerenza con l'operato dell'Autorità di Gestione Nazionale del PSP e con quanto sarà previsto in merito nel sistema di governance da implementare.~~

2) La **Sezione 10 "Aiuti di Stato"** degli interventi del CSR:

- **SRD04** "Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale" (relativamente al sotto-intervento A)
- **SRD05** "Impianti forestazione /imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli"
- **SRD13** "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli"
- **SRG03** "Partecipazione a regimi di qualità"
- **SRG08** "Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione"
- **SRG10** "Promozione dei prodotti di qualità"
- (per l'intervento **SRD13** si veda specifica scheda modifica n.3)

viene così modificata:

Sezione 10 **SRD04 - Aiuti di Stato**

~~Per gli interventi che ricadono al di fuori dell'Allegato I del TFUE si fa riferimento alla pertinente base giuridica comunitaria.~~

SRD04 sotto-intervento A: La notifica semplificata per il prosieguo dell'analogo regime del PSR 2014-2022 "Operazione 4.4.3 - Salvaguardia, miglioramento e ripristino della biodiversità" (sulla base degli "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020") è stata ritirata su indicazione della Commissione, non essendoci variazioni rispetto alla Decisione C(2017)7333 del 8.11.2017 – aiuto SA.48575 (2017/N). Pertanto, analogamente, il sotto-intervento A di SRD04 non costituisce un aiuto di Stato.

Sezione 10 **SRD05 - Aiuti di Stato**

~~Per gli interventi che ricadono al di fuori dell'Allegato I del TFUE si fa riferimento alla pertinente base giuridica comunitaria.~~

Base giuridica: Reg. (UE) n. 2022/2472, Art. 41e 42 - Aiuto SA.109123

Importo: Totale 5.000.000,00 € di cui:

- Quota FEASR: 2.035.000,00 €
- Quota Stato: 2.075.500,00 €
- Quota Regione: 889.500,00 €

Sezione 10 **SRD13 - Aiuti di Stato**

Le variazioni sono riportate nella scheda di modifica n. 3 relativa all'intervento SRD13.

Sezione 10
SRG03 - Aiuti di Stato

~~Per gli eventuali interventi che ricadono al di fuori dell'Allegato I del TFUE si fa riferimento alla pertinente base giuridica comunitaria.~~

Base giuridica: Reg. (UE) n. 2022/2472, Art. 57 - Aiuto SA.108949

Importo: Totale 50.000,00 € di cui:

- Quota FEASR: 20.350,00 €
- Quota Stato: 20.755,00 €
- Quota Regione: 8.895,00 €

La concessione degli aiuti sarà limitata alle PMI.

Sezione 10
SRG08 - Aiuti di Stato

Le variazioni sono riportate nella scheda di modifica n. 4 relativa all'intervento SRG08.

Sezione 10
SRG10 - Aiuti di Stato

~~Per gli eventuali interventi che ricadono al di fuori dell'Allegato I del TFUE si fa riferimento alla pertinente base giuridica comunitaria.~~

Base giuridica: Reg. (UE) n. 2022/2472, Art. 58 - Aiuto SA.108944

Importo: Totale 450.000,00 € di cui:

- Quota FEASR: 183.150,00 €
- Quota Stato: 186.795,00 €
- Quota Regione: 80.055,00 €

La concessione degli aiuti sarà limitata alle PMI.

EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA

Aggiornamento del capitolo generale e delle apposite sezioni dei singoli interventi con i riferimenti normativi e gli importi relativi agli aiuti di Stato.

IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI (EVENTUALE NECESSITÀ DI ADATTAMENTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI)

Nessuno

9. Capitolo 9 - Comitato di Monitoraggio Regionale

Modifiche ai dettagli regionali del CSR

MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

Con D.M. 137910 del 3 marzo 2023 il Masaf ha istituito il Comitato di monitoraggio Nazionale del PSP definendone i compiti, la composizione ed il funzionamento; nella seduta di insediamento, svoltasi in data 20 giugno 2023, è stato approvato il regolamento interno del Comitato medesimo, precisando che tale regolamento è da considerarsi temporaneo, nelle more della definizione delle regole di governance del PSP.

Il suddetto regolamento interno all'articolo 2 stabilisce che la delimitazione dei compiti tra il Comitato di Monitoraggio Nazionale ed i Comitati di Monitoraggio Regionali, in relazione alle materie e tematiche oggetto di esame e/o di parere, è riportata negli allegati 1 e 2 del regolamento stesso.

Alla luce delle indicazioni di cui sopra, si ritiene pertanto di dettagliare la descrizione dei compiti del "Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte" inserita nel Capitolo 9 "Governance" del CSR.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

Il Capitolo 9 "Governance" del CSR viene così modificato al punto B):

...(omissis)...

Comitato di monitoraggio regionale del CSR Piemonte

E' l'Organismo responsabile del monitoraggio dell'attuazione degli interventi di sviluppo rurale con elementi regionali del Piano.

Esso si coordina con il Comitato di Monitoraggio nazionale, anche fornendo allo stesso informazioni riguardo tali interventi. Ad essi sono applicate, *mutatis mutandis*, le medesime disposizioni previste per il Comitato nazionale di cui all'art. 124 del Reg. UE n. 2021/2115 ~~di seguito riportato~~.

Viene costituito un comitato sulla base dei principi definiti per il Comitato nazionale, attualizzati a carattere regionale.

La composizione del Comitato di Monitoraggio regionale del CSR Piemonte verrà precisata nel provvedimento di istituzione.

Tale Comitato svolge le funzioni di cui al citato art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115, per quanto di pertinenza degli interventi di sviluppo rurale attivati dalla Regione Piemonte e inclusi nel CSR medesimo.

La delimitazione dei compiti tra il Comitato di Monitoraggio Nazionale ed i Comitati di Monitoraggio Regionali è indicata nelle tabelle di seguito riportate; tale delimitazione potrà essere integrata sulla base di successive disposizioni organizzative da dettagliarsi e formalizzarsi con il Masaf.

Si precisa che, al fine di garantire la necessaria continuità operativa nel rispetto dei regolamenti comunitari, il Comitato di Monitoraggio del CSR 2023-2027 ~~assorbirà~~ **assorbe** le funzioni dell'attuale Comitato di sorveglianza del PSR 2014-2022 stabilite dagli articoli 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sino al termine del relativo periodo di programmazione.

Delimitazione delle competenze dei Comitati di monitoraggio del PSP

Materie e tematiche oggetto di esame

Reg. (UE) n. 2021/2115, art. 124 par. 3: “Il comitato di monitoraggio esamina in particolare...”	Comitato di monitoraggio nazionale	Comitati di monitoraggio regionali
a) i progressi compiuti nell’attuazione del PSP e nel conseguimento dei target intermedi e finali;	Per gli interventi di pertinenza nazionale e per il PSP nel suo complesso.	Per gli interventi di pertinenza regionale.
b) le problematiche che incidono sull’efficacia dell’attuazione del PSP e le azioni adottate per farvi fronte;	Per gli interventi di pertinenza nazionale e per il PSP nel suo complesso.	Per gli interventi di pertinenza regionale.
c) gli elementi della valutazione ex ante di cui all’art. 59 par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e del documento strategico di cui all’art. 59 par. 1 del medesimo regolamento;	Per gli (eventuali) interventi di pertinenza nazionale che prevedono il ricorso a strumenti finanziari.	Per gli interventi di pertinenza regionale che prevedono il ricorso a strumenti finanziari.
d) i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché l’eventuale seguito dato ai risultati;	Per il Piano di Valutazione del PSP nel suo complesso e per i temi di valutazione di valenza nazionale la cui attuazione è attribuita all’AdGN.	Per gli elementi del Piano di Valutazione di valenza regionale e la cui attuazione è attribuita all’AdGR.
e) le informazioni pertinenti relative all’efficacia dell’attuazione del PSP fornite dalla rete nazionale della PAC;	Per gli interventi di pertinenza nazionale e per il PSP nel suo complesso.	Per gli interventi di pertinenza regionale di rispettiva competenza.
f) l’attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;	Per il Piano di Comunicazione del PSP nel suo complesso e per le azioni di comunicazione di pertinenza nazionale.	Per gli elementi del Piano di Comunicazione del PSP attinenti ad interventi regionali e la cui attuazione è attribuita all’AdGR.
g) il rafforzamento delle capacità amministrative per le autorità pubbliche e per gli agricoltori e gli altri beneficiari, se del caso.	Per gli interventi di pertinenza nazionale.	Per gli interventi di pertinenza regionale di rispettiva competenza.

Materie e tematiche per le quali è richiesta l'espressione di un parere

Reg. (UE) n. 2021/2115, art. 124 par. 4: "Il comitato di monitoraggio fornisce il proprio parere su..."	Comitato di monitoraggio nazionale	Comitati di monitoraggio regionali
a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni	Competenza per (eventuali) interventi nazionali.	Competenza esclusiva per gli interventi di pertinenza regionale.
b) le Relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione	Competenza esclusiva in quanto documenti di rilievo nazionale.	
c) il Piano di Valutazione e le modifiche allo stesso	Competenza esclusiva in quanto documento di rilievo nazionale.	
d) proposte di modifica del PSP	Competenza sulle modifiche degli interventi nazionali, degli elementi comuni degli interventi nazionali con elementi regionali e per tutti gli altri elementi comuni del PSP inclusi il Piano Finanziario, il Piano degli Indicatori e gli allegati.	Competenza per proposte di modifica degli interventi regionali e degli elementi regionali degli interventi nazionali con elementi regionali.

Con riferimento alla lettera d) il Comitato di monitoraggio nazionale viene informato in merito ai pareri espressi dai Comitati di monitoraggio regionali sulle materie di loro competenza e li acquisisce senza ulteriore discussione e/o espressione di parere.

Estratto dal Reg. (UE) 2021/2115-

Articolo 124 – Comitato di monitoraggio

~~1. Ciascuno Stato membro istituisce un comitato nazionale che monitora l'attuazione del piano strategico della PAC entro tre mesi dalla data in cui allo Stato membro viene notificata la decisione di esecuzione della Commissione recante approvazione di un piano strategico della PAC.~~

~~Ciascun comitato di monitoraggio adotta il proprio regolamento interno, che comprende disposizioni sul coordinamento con i comitati di monitoraggio regionali se istituiti a norma del paragrafo 5, sulla prevenzione dei conflitti di interesse e sull'applicazione del principio di trasparenza.~~

~~Il comitato di monitoraggio si riunisce almeno una volta all'anno ed esamina tutte le questioni riguardanti i progressi compiuti dal piano strategico della PAC verso il conseguimento dei suoi target finali.~~

~~Ciascuno Stato membro pubblica il regolamento interno e i pareri del comitato di monitoraggio.~~

~~2. Ciascuno Stato membro decide la composizione del comitato di monitoraggio e assicura una rappresentanza equilibrata delle autorità pubbliche competenti, degli organismi intermedi e dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 106, paragrafo 3*.~~

~~Ciascun membro del comitato di monitoraggio ha diritto di voto.~~

~~Lo Stato membro pubblica online l'elenco dei membri del comitato di monitoraggio.~~

~~I rappresentanti della Commissione prendono parte ai lavori del comitato di monitoraggio in veste consultiva.~~

~~3. Il comitato di monitoraggio esamina in particolare:~~

- ~~a) i progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico della PAC e nel conseguimento dei target intermedi e finali;~~
- ~~b) le problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC e le azioni adottate per farvi fronte, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali;~~
- ~~c) gli elementi della valutazione ex ante di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e del documento di strategia di cui all'articolo 59, paragrafo 1, di detto regolamento;~~
- ~~d) i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché l'eventuale seguito dato ai risultati;~~
- ~~e) le informazioni pertinenti relative all'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC fornite dalla rete nazionale della PAC;~~
- ~~f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;~~
- ~~g) il rafforzamento delle capacità amministrative per le autorità pubbliche e gli agricoltori e gli altri beneficiari, se del caso.~~

~~4. Il comitato di monitoraggio fornisce il proprio parere su:~~

- ~~a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;~~
- ~~b) le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione;~~
- ~~c) il piano di valutazione e le modifiche dello stesso;~~
- ~~d) eventuali proposte dell'autorità di gestione per la modifica del piano strategico della PAC.~~

~~5. Qualora siano stabiliti elementi a livello regionale, lo Stato membro interessato può istituire comitati di monitoraggio regionali per monitorare l'attuazione degli elementi regionali e fornire al comitato di monitoraggio nazionale informazioni al riguardo. Il presente articolo si applicano, mutatis mutandis, a tali comitati di monitoraggio regionali per quanto riguarda gli elementi stabiliti a livello regionale.~~

~~*Art. 106, par. 3~~

~~Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le autorità regionali e locali competenti. Tale partenariato include almeno i seguenti partner:~~

- ~~a) le autorità pertinenti a livello regionale e locale nonché altre autorità pubbliche, comprese le autorità competenti per le questioni ambientali e climatiche;~~
- ~~b) le parti economiche e sociali, compresi i rappresentanti del settore agricolo;~~
- ~~c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile e, se del caso, gli organismi incaricati di promuovere l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere e la non discriminazione.~~

EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA

Si allinea la descrizione dei compiti del Comitato di Monitoraggio Regionale a quanto previsto dalle disposizioni nazionali.

IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI (EVENTUALE NECESSITÀ DI ADATTAMENTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI)

Nessuno

10. **Correzione refusi e aggiornamenti tecnici**

Modifiche ai dettagli regionali del CSR

MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

Dall'analisi del testo del CSR approvato, sono stati evidenziati alcuni refusi dovuti a meri errori materiali che si coglie l'occasione per correggere.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

a) Denominazioni Interventi/Azioni:

- **SRA27** ~~–AGA27~~ – Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima
- **SRA28** ~~–AGA28~~ – Sostegno per mantenimento della forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali
- **SRA30** ~~–AGA30~~ – Pagamento per il miglioramento del benessere animale
- **SRA31** ~~–AGA31~~ – Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali

b) Capitolo 5.7 – Anticipi

Viene corretto un errore materiale:

“L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia fideiussoria a copertura ~~il~~ **del** 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto, ovvero in caso di decadenza della domanda.”

c) Capitolo 9 - Governance

Viene aggiornato il nominativo del responsabile dell'Organismo di coordinamento – AGEA :

~~Silvia Lorenzini~~ **Salvatore Carfi**

d) SRD01 – Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole

Per uniformità con il PSP, viene aggiornata la **Sezione 6 – Criteri di ammissibilità** integrando il testo del criterio **CR08** (spesa minima ammissibile) con la specifica relativa alle zone montane (analogamente a quanto già presente nella sezione dei tassi di sostegno); inoltre, nel testo dei criteri **CR16 e CR17** si inserisce il riferimento completo agli investimenti di cui alle lettere riportate nel CR15:

CR08 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 25.000,00 euro per domanda. Il limite minimo è ridotto a 15.000,00 per le zone montane **(ai sensi dell'Art.32, paragrafo 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013).**

CR16 – Gli investimenti di cui alla **lettera a) , b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata)** del precedente CR15 sono ammissibili solo se lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti stessi non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

CR17 – Gli investimenti di cui alla **lettera a), b) e c) (nel caso di incremento della superficie irrigata)** del precedente CR15 sono ammissibili a condizione che un'analisi di impatto ambientale mostri che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall'Autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.

e) **SRD03 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale**

Viene aggiornato nella **Sezione 5 – Tipologia di beneficiari**, all'interno del **CR05**, il riferimento all'albo delle fattorie sociali, istituito nell'agosto 2023, e, per uniformità, viene definito meglio il CR08.

CR05 – Per l'azione b) Agricoltura sociale **iscrizione all'Elenco Regionale delle Fattorie Sociali, secondo le modalità che verranno definite nel bando. È necessaria l'esistenza di una convenzione/intesa tra Ente pubblico e impresa agricola finalizzata a definire l'intervento/servizio socio-assistenziale da offrire alla popolazione e i rapporti tra impresa agricola ed Ente pubblico. In alternativa alla convenzione, iscrizione a un elenco regionale, qualora approvato.** (condizionato all'approvazione di modifica al PSP)

CR08 - Per azione c) Attività educative didattiche ~~possesso dell'~~iscrizione all'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche, **secondo le modalità che verranno definite nel bando.** (condizionato all'approvazione di modifica al PSP)

f) **SRD07 – Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali**

Viene inserito nella **Sezione 6 – Ammissibilità delle spese** il rimando all'Azione di riferimento della specifica regionale relativa alla sicurezza:

Tutte le azioni (2-3-4-6-7)

Ammissibilità delle spese

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1. e 4.7.3, paragrafo 1 del Piano Strategico Nazionale della PAC, riportato nel capitolo "Elementi comuni a più interventi" del presente CSR.

Inoltre non sono ammissibili al sostegno:

- investimenti che non consentono l'accesso e/o la fruizione degli stessi alla collettività; (fatto salvo, **per gli interventi dell'Azione 7 - "Infrastrutture irrigue extra-aziendali**, il rispetto delle norme di sicurezza per garantire la privata e pubblica incolumità);

...(omissis)...

g) **Allegato 13 al CSR "Certificazione giustificativi dei premi"- integrazione in merito al premio per la coltura del nocciolo (intervento SRA01 – ACA01 "Produzione Integrata")**

La giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023- 2027 è stata predisposta dal CREA e costituisce l'allegato "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027".

A seguito di un'accurata verifica da parte degli uffici regionali circa la giustificazione economica degli impegni in materia di ambiente e di clima, per l'intervento SRA01-ACA1 "Produzione integrata" è emersa un'incongruenza del premio del nocciolo rispetto alla situazione piemontese.

Nel lavoro del CREA il nocciolo è incluso nel gruppo colture "Frutta a guscio" con un premio riconoscibile al massimo pari a 215 €/ha.

La specificità del CSR regionale, che prevede il rispetto di un impegno aggiuntivo (avvalersi dell'assistenza di un tecnico abilitato alla consulenza in difesa fitosanitaria) rispetto agli impegni del PSP, e le peculiarità della coltivazione del nocciolo nel territorio piemontese rendono giustificato e congruo valorizzare, tra le spese specifiche, il monitoraggio/campionamento non compensato a livello economico nella giustificazione nazionale.

La descrizione tecnica, la giustificazione economica e la certificazione per la coltura del nocciolo sono illustrate nell'Allegato 3 al presente documento, redatto da Ipla, che va ad integrare il pre-esistente Allegato 13 al CSR "Certificazione giustificativi dei premi", redatto sempre da Ipla.

Alla luce di tale giustificazione, si conferma pertanto il premio pari a 300 euro/ha già previsto nell'Allegato 3 al CSR "Quadro sinottico premi" per la categoria "vite e fruttiferi minori" in cui rientra il nocciolo.

EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA

Si ottiene una miglior chiarezza e congruenza dei testi.

L'attuale Allegato 13 al CSR "Certificazione giustificativi dei premi" viene integrato con l'Allegato 3 al presente documento "Certificazione regionale del premio/ha della coltura del NOCCIOLO per ACA01", redatto da Ipla.

IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI

Nessuno.

11. Recepimento nel CSR delle modifiche trasversali al PSP inserite nell'Emendamento 2023 in corso di approvazione

Adeguamento del CSR alle modifiche del PSP

MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

A seguito della presentazione alla Commissione europea dell'Emendamento 2023 per le modifiche al PSP, attualmente in corso di approvazione, occorre adeguare il CSR:

- 1) confermando le relative specifiche regionali, attualmente inserite "sotto condizione" nel testo vigente del CSR;
- 2) allineando il quadro dei premi (Allegato 3 al CSR), nonché gli indicatori di output (Capitolo 7 - Tabella 5 del CSR) ai valori indicati nel PSP in corso di approvazione;
- 3) con il recepimento delle modifiche trasversali, che incidono unicamente sui capitoli generali e sulle parti comuni delle schede intervento.

Il testo CSR così aggiornato verrà riadottato con DGR.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

- 1) Poiché le specifiche regionali in oggetto sono coerenti con gli approfondimenti tecnici e le richieste del partenariato espresse nelle consultazioni svolte prima dell'approvazione del CSR - come risulta dai relativi verbali - non si ritiene di riportare tali specifiche nella presente scheda, ma soltanto nel testo del CSR da riadottare (togliendo l'attuale dicitura "sotto condizione").
- 2) Le modifiche ai premi e agli indicatori di output sono riportati dettagliatamente nei documenti di chiusura della consultazione scritta del Comitato di Monitoraggio svoltasi dal 9 al 24 maggio 2023.
- 3) Le modifiche trasversali al PSP (emendamento in corso di approvazione) da recepire nel CSR vengono descritte in dettaglio nell'Allegato 1 al presente documento.

Considerando che l'intervento SRA29 subisce diverse variazioni, per avere un quadro completo, nella scheda di modifica n. 13 si riporta un estratto del testo SRA29 del CSR con le variazioni complessive risultanti dalle modifiche PSP.

EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA

Allineamento del testo CSR con il testo PSP in corso di approvazione.

IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI

Nessuno.

12. Introduzione condizionata nel CSR delle modifiche trasversali al PSP inserite nella 3^a

Notifica

Adeguamento del CSR alle modifiche del PSP

MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

A seguito dell'invio alla Commissione europea della terza notifica delle modifiche al PSP, effettuata dal Masaf in data 16/08/2023 e i cui contenuti dovranno essere inseriti in una successiva richiesta di emendamento, si ritiene opportuno adeguare il CSR introducendo le corrispondenti modifiche trasversali, che incidono unicamente sui capitoli generali e sulle parti comuni delle schede intervento.

Si precisa che le modifiche alle specifiche regionali comprese nella terza notifica (coerenti con gli approfondimenti tecnici e le richieste del partenariato espresse nelle consultazioni svolte prima dell'approvazione del CSR, come risulta dai relativi verbali) e attualmente presenti "sotto condizione" nel testo vigente del CSR vengono mantenute senza variazioni.

Il testo CSR così aggiornato verrà riadottato con DGR.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

Le modifiche trasversali al PSP inserite nella terza notifica e da introdurre nel CSR sotto condizione vengono descritte in dettaglio nell'Allegato 2 al presente documento.

Considerando che l'intervento SRA29 subisce diverse variazioni, per avere un quadro completo, nella scheda di modifica n. 13 si riporta un estratto del testo SRA29 del CSR con le variazioni complessive risultanti dalle modifiche PSP.

EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA

Allineamento del testo CSR.

IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI

Nessuno.

13. **Intervento SRA29 “Agricoltura biologica” - Termini per notifica e pagamento premio conversione**

Adeguamento del CSR alle modifiche del PSP (emendamento e terza notifica)

MOTIVI E/O DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA

Considerando che l'intervento SRA29 subisce diverse variazioni a seguito sia dell'emendamento al PSP (in corso di approvazione) sia delle proposte di modifica al PSP inserite nella “terza notifica” - come esplicitato nelle schede di modifica n. 11 e 12 - per avere un quadro completo si riporta un estratto del testo SRA29 del CSR con le variazioni complessive risultanti da tali modifiche al PSP.

In particolare:

1) Per le modifiche al PSP in emendamento:

a) vengono integrate nel CSR, sulla base della scelta effettuata dal Piemonte, le precisazioni sul pagamento del premio per l' Azione 1 “Conversione al biologico”, nel caso la notifica sia stata effettuata prima della domanda di sostegno, in base alla data in cui termina il periodo di conversione;

b) viene confermata nel CSR (togliendo la dicitura “sotto condizione”) la deroga concessa per il 2023 rispetto al termine per la notifica delle nuove superfici e/o nuovi allevamenti biologici a partire dall'annualità 2024.

2) Per le modifiche al PSP in terza notifica: viene inserita nel CSR, sotto condizione, la deroga per il 2024 rispetto al termine per la notifica delle nuove superfici e/o nuovi allevamenti biologici.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

Le Sezioni 3 – “Finalità e descrizione generale” e la sezione 6 “Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi” dell'intervento SRA29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica ” del CSR vengono modificate come di seguito indicato:

Sezione 3 SRA29 - Finalità e descrizione generale

(....)

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Qualora la superficie aziendale in conversione (prevalente rispetto l'eventuale presenza di superficie aziendale biologica) sia stata notificata per la prima volta in data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario potrà ricevere per il primo anno di impegno e per gli anni successivi il pagamento dell'Azione 1, per l'intera annualità, solo se il periodo di conversione termina in data successiva al 10/11 dell'anno di impegno a cui si riferisce la domanda. Tale regola non trova applicazione nei casi in cui l'Organismo di Controllo, a seguito di Non Conformità, abbia comminato la misura accessoria del ritorno in conversione.

Solo per l'annualità 2023, qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata nei 24 mesi precedenti la data di decorrenza dell'inizio dell'impegno, la stessa potrà ricevere il pagamento previsto per la conversione per i mesi residui del periodo di conversione e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Sezione 6
SRA29 - Criteri di ammissibilità

CR03 – Le superfici **e gli allevamenti** eleggibili all’Azione **SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica”** devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all’avvio del periodo di impegno. Le superfici **e gli allevamenti** eleggibili all’Azione **SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica”** devono essere presenti in una notifica ~~nello-~~
~~stato di “pubblicata”~~ precedentemente all’avvio del periodo di impegno.

*In deroga al criterio di ammissibilità C03, per il 2023 le superfici **e gli allevamenti** eleggibili all’Azione SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica” e all’Azione SRA29.2 “Mantenimento all’agricoltura biologica” devono essere notificate precedentemente al 15 marzo 2023.*

~~*(deroga condizionata all’approvazione di modifica al PSP)*~~

Per l’annualità 2024 le nuove superfici ed i nuovi allevamenti eleggibili all’Azione SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica” e all’Azione SRA29.2 “Mantenimento all’agricoltura biologica” devono essere notificati entro il 30 gennaio.
(condizionato all’approvazione di modifica al PSP)

EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA

Si esplicitano le modifiche al testo dell’intervento SRA29.

IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI (EVENTUALE NECESSITÀ DI ADATTAMENTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI)

Nessuno